

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265752 | Fax 045.6265760 | www.comunecavaion.it
E-mail: tributi@comunecavaion.it | Pec: segreteria@pec.comunecavaion.it
C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

REGOLAMENTO MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(D.L. 34 del 30 aprile 2019)

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del D.L 34 del 30.04.2019, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono IMU, TASI e TARI.

Il regolamento si applica anche nel caso di tributi locali affidati dal Comune in gestione, appalto e/o concessione a altri enti e/o soggetti concessionari per l'accertamento e/o la riscossione.

Art.2 DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria quando il soggetto ha un debito a seguito di emissione di avvisi di accertamento/ingiunzioni definitivi, superiore all'importo di euro 5.000,00.

Art. 3 MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI NUOVE ISTANZE

All'atto della ricezione di pratiche relative a licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, l'Ufficio Commercio procede a richiedere con specifica comunicazione ai sensi del presente regolamento all'Ufficio Tributi comunale la verifica sulla regolarità tributaria del soggetto istante.

L'Ufficio Tributi provvede a verificare la posizione tributaria e a darne comunicazione all'Ufficio Commercio entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione.

Nel caso di posizione di irregolarità tributaria è negato il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Art. 4 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI

In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Commercio provvede a inviare all'ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive, come definite all'art. 3 del presente regolamento, e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'Ufficio Tributi provvederà a verificare le posizioni ricevute comunicandone gli esiti all'Ufficio Commercio entro 60 giorni dalla ricezione dell'elenco.

Art. 5

SOGGETTI ESISTENTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITA' TRIBUTARIA

A seguito della verifica di cui all'articolo precedente, nel caso di comunicazione di situazione di irregolarità tributaria l'Ufficio Commercio notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e

segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 60 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine la licenza, autorizzazione o concessione l'Ufficio Commercio provvede a notificare la revoca entro i successivi 60 giorni.

Art. 6 MODALITA' REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE TRIBUTARIA

I contribuenti che presentano una posizione tributaria irregolare potranno regolarizzare la propria posizione debitoria direttamente con l'Ufficio Tributi applicando gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Nel caso di avvenuta regolarizzazione l'Ufficio Tributi provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Commercio. La presentazione della richiesta di rateizzazione costituisce elemento sufficiente a far attestare l'avvenuta regolarizzazione tributaria.

Art. 7 NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.